

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA
“OBELIX GYM ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA” (ex artt. 36 e ss. Codice Civile)
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita una associazione sportiva denominata « Obelix Gym Associazione Sportiva Dilettantistica »

Art. 2) Sede

L'associazione ha sede in Suzzara MN Via Volta N°37/A presso il palazzetto dello sport A. Marmioli ed ha come colore sociale il colore azzurro.

Art. 3) Scopi

L'Associazione e' senza fini di lucro ed opera senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica di tutte le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF) e delle altre discipline riconosciute dalle altre federazioni cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi.

A tale scopo potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un centro di ristoro riservato ai soli soci.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, con finalità similari , affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono i seguenti: a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della pesistica e del fitness (tonificazione, dimagrimento, ginnastica correttiva, ginnastica dolce per anziani Kinesio taping, personal training) nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica; b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport della pesistica e del fitness.

c)l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport della pesistica e del fitness

d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

d) ogni altra iniziativa ritenuta dal consiglio direttivo valida e idonea a favorire lo sport di pesistica e fitness ed altri sport in genere.

e) riabilitazione post traumatica e fisioterapia.

L'associazione, al fine dello svolgimento dell'attività sportiva, istituirà tutti i servizi ritenuti necessari.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati , dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente

di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e potrà assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. Nonché agli statuti e regolamenti della F.I.P.C.F. E delle altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I. Ai quali l'associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.

L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Art. 4) Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Art. 5) Accettazione delle Norme dello Statuto da parte degli Associati.

I soci accettano all'atto della loro ammissione all'associazione le norme del presente Statuto e quelle della Federazione. Alla quale l'Associazione viene affiliata e della quale accetta ed applica lo statuto, i regolamenti e le direttive.

TITOLO II

SOCI

Art. 6) Soci: Domanda di Ammissione

Il numero dei soci e' illimitato

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci , sia le persone fisiche che le persone giuridiche , le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri rappresentanti legali, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale , civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo,una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva , con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità del decoro e del prestigio dell'Associazione oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale.

Sono soci Junior i soci di età inferiore agli anni 18. L'iscrizione dei soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà' . I soci Junior non hanno diritto di voto nelle assemblee.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno, infatti, uguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati ed uniformi sono le modalità associative , che sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'ammissione a socio ordinario è soggetta, su proposta del Presidente, a delibera del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:

- il candidato deve presentare domanda su apposito modulo controfirmato da un socio ordinario che funge da presentatore;
- la domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
- l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ammissione da parte del Presidente al candidato.

Il socio Junior viene ammesso a semplice sua richiesta, da redigersi in apposito modulo, controfirmata dal genitore.

Art. 7) Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età'.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione .

3. Qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Decadenza dei soci

La qualifica di socio cessa per le cause seguenti:

a) Dimissioni che debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno sociale incorso. Quando le dimissioni non siano notificate nei termini di cui sopra, l'impegno sociale si intende tacitamente rinnovato per l'anno in corso.

b) Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'associazione di cui all'art. 13. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 10% della quota.

c) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente.

I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di una Assemblea straordinaria. L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro due mesi e dovrà deliberare sul ricorso con la maggioranza di cui all'art. 18.

d) Scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente Statuto.

I soci decaduti, sono comunque tenuti al versamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso.

Art. 9) Provvedimenti del Consiglio Direttivo verso i soci.

Il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera c) dell'art. 8.

TITOLO III

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10) Entrate e Patrimonio dell'Associazione.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite: a) dalle quote sociali di iscrizione;

b) dalle quote sociali annuali;

c) da eventuali contributi di soci e di terzi;

d) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'impresa partecipa;

e) da tutte le altre entrate che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio; b) da eventuali contributi, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o enti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11) Quota associativa di iscrizione e quota annuale.

Coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, all'atto dell'ammissione, devono pagare la quota di iscrizione.

Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite per la categoria cui appartiene; La quota associativa non è rivalutabile ma è variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte; L'erede non subentrerà nei diritti della quota associativa.

Art. 12) Determinazione della quota associativa.

L'ammontare della quota annuale relativa ad ogni socio viene stabilito dal Consiglio Direttivo e viene comunicato almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno sociale ai soci mediante affissione nei locali dell'associazione.

Le quote devono essere pagate per intero ed in anticipo entro il 31 gennaio di ogni anno, inizio dell'anno sociale.

In caso di ritardo al pagamento di oltre un mese, il socio sarà diffidato per il pagamento stesso con lettera raccomandata spedita all'indirizzo risultante nel libro dei soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Art. 13) L'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

Art. 14) Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio a ciò autorizzato dal Presidente.

Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione;
- il rinnovo delle cariche soci.

Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta, dal 50% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno nell'Albo presso la Sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Entro lo stesso termine dovrà essere dato avviso della convocazione a mezzo posta o fax a tutti i soci. Nella convocazione dell'Assemblea dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15) Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto esclusi i soci junior perché minorenni.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiarerà aperta la discussione.

Art. 16) Validità Assembleare (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza assoluta dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di cui all'art. 15 potrà essere già fissato il giorno per la seconda convocazione con l'intervallo di almeno un giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se dissenzienti o non intervenuti.

Art. 17) Validità Assembleare (Assemblea Straordinaria).

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione degli organi sociali elettivi decaduti, scioglimento dell'Associazione e modalita' di liquidazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 18) Funzionamento dell'Assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se sono stati eletti, da due scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri soci.

Il Consiglio rimane in carica fino a revoca e i membri del consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente e può provvedere alla nomina di un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 20) Compiti e Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'Associazione; determina le quote di iscrizione e le quote per ogni categoria di socio;
- b) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- c) si occupa della gestione dei rapporti con allenatori, tecnici, personale sanitario e di servizio;
- d) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'associazione;
- e) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza e in particolare della Commissione tecnica e della Commissione sportiva, scegliendone i membri fra i soci e fissandone le attribuzioni;
- f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla Assemblea ordinaria; g) convoca le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie.

h) tratta con le Autorità governative, amministrative o sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'associazione;

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche operanti nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero, nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21) Dimissioni

Nel caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un eguale numero di membri.

Questi però dovranno essere confermati alla prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Presidente del Consiglio è di diritto Presidente dell'Associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi e in giudizio; gli è data espressa facoltà di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato.

Art. 22) Verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel Libro dei Verbali in Segreteria a disposizione dei soci.

Art.23) Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta dall'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 21 comma 2.

TITOLO V

SCIoglimento, DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 24) Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i Liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione e, nell'impossibilità di farlo, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3

comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25) Rinvio alle norme del C.C.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge.

Suzzara 09 Agosto 2010

Nicola Francesco Calzona

Menza Gregorio